

Pubblicato il 05/07/2017

N. 03370/2017 REG.PROV.CAU.

N. 15671/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 15671 del 2016, proposto da:

XXXXXXXXXX, rappresentato e difeso dagli avvocati Margherita Zezza C.F. ZZZMGGH71B41B519H, Giuseppe Ruta C.F. RTUGPP65C27B519R, Massimo Romano C.F. RMNMSM81S27A930W, con domicilio eletto presso Michele Rosario Luca Lioi in Roma, viale Bruno Buozzi, 32;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile, Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non costituiti in giudizio;

nei confronti di

ZZZZZZZZZ, YYYYYYYYYY non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

- decreto n. 81272 del 10.10.2016 nella parte in cui il ricorrente è stato incluso nell'elenco di cui all'art. 2 tra le 269 unità di personale appartenenti al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato in possesso della specializzazione DOS, disponendone, ai sensi dell'art. 3, l'assegnazione a far data dal 01.01.2017, al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
- degli ulteriori atti specificati alle pagine 3 e 4 del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero dell'Interno e di Ministero dell'Interno-Dipart.Vigili del Fuoco-Soccorso Pubblico - Difesa Civile e di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che parte ricorrente – già Ispettore del Corpo Forestale dello Stato (di seguito anche CFS) e pertanto interessato dalle procedure di transito regolamentate dall'art.12 del d.lgs n.177 del 2016 - ha impugnato, fra l'altro, i decreti n.81271 e 81277 (entrambi) del 31.10.2016 del Capo del CFS nella parte in cui, rispettivamente, dispongono la sua assegnazione (in base al criterio di cui all'art.12 c.2 lett. b) pt.2 del

d.lgs n.177 del 2016) al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito anche Corpo nazionale dei VV.F.) e non lo includono tra le unità di personale destinate all'Arma dei CC (in applicazione del criterio di cui all'art.12 c.2 lett. "a" pt. 1 del citato d.lgs);

Viste le proprie ordinanze n.1288/2017 del 25.1.2017 e n. 2035/2017 del 27.4.2017 con le quali si è, rispettivamente, prescritto e ribadito l'onere dell'intimata e resistente Amministrazione di depositare una dettagliata e documentata relazione relativa alle questioni di cui è causa, nonché ogni altro elemento utile ai fini del decidere; e preso atto che, in ottemperanza a quest'ultima ordinanza, l'amministrazione ha curato il deposito (tramite la Difesa erariale) di una nota controdeduttiva del Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri del 28.2.2017 (nota peraltro già depositata in data 17.2.2017 dalla Difesa erariale);

Considerato che le argomentazioni spese in detto atto difensivo mentre offrono adeguata contezza del rispetto applicativo dei criteri normativi dettati dall'art.12 c.2 lett. b) pt.2 del d.lgs n.177 del 2016 (funzionali all'assegnazione al Corpo nazionale dei VV.F.), tacciono ovvero omettono ogni considerazione sulla mancata applicazione nei confronti del ricorrente del criterio primario (che presiede alle assegnazioni all'Arma dei CC) dato dal comma 2 lett. "a" pt.1 del medesimo articolo 12; altrimenti detto e tenuto conto che, nel corpo del d.lgs n.177 del 2016:

- L'art.7 demanda all'Arma dei CC l'esercizio delle funzioni già svolte dal citato CFS ed in particolare: l) *tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale e internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale*; o) *controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative*;
- L'art.12 c.2 lett. "a" pt.1 dispone l'assegnazione ai CC *"per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7: di tutto il personale assegnato negli uffici, nei*

reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite....”; nonché tenuto conto che il ricorrente:

- Ha svolto senza soluzione di continuità dall'1.12.2005 le funzioni di Comandante della Stazione di Parco di Picinisco nel Parco nazionale d'Abbruzzo, Lazio e Molise ove ha sede – come assunto in gravame e non contestato dalla Resistente - il servizio Meteomont concernente il controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe, nonché attività consultive e statistiche ad essi relative;

sono rimaste inesplicate le ragioni e/o i criteri seguiti in forza dei quali il ricorrente non è stato incluso nel novero delle unità trasferite all'Arma in quanto assegnate negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite....;

Considerato, per quanto sopra, che l'istanza cautelare azionata merita positivo apprezzamento e può essere accolta, senza pregiudicare la corrente efficacia dei provvedimenti impugnati, al solo fine di consentire all'Amministrazione competente, in un arco di tempo che stimasi congruo fissare in giorni 90 a partire dalla data di notificazione della presente Ordinanza, di riesaminare i due decreti sopra specificati determinandosi nel senso della loro conferma (nella parte riguardante ovviamente il ricorrente) o revisione alla luce delle criticità sopra rilevate e costituenti oggetto di puntuale doglianza della parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), Accoglie, ai soli e limitati fini specificati in parte motiva, l'istanza cautelare in epigrafe e per l'effetto impegna l'Autorità competente – quale succeduta nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato – a provvedere agli incumbenti ivi indicati nel termine ivi puntualizzato che decorre dalla data di notificazione della presente ordinanza (di cui è onerata la parte ricorrente) presso la sede reale del Comando Unità Forestale, Ambientale e Agroalimentare Carabinieri.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 17 ottobre 2017 anche ai fini della liquidazione della spese della presente fase cautelare del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente, Estensore

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Pietro Morabito

IL SEGRETARIO